

Proc. Pen. n. 25528/2020 RGNR

Proc. Pen. n. RG Assise 21/2021



**Terza Corte di Assise
di Roma**

La Corte,

letta l'istanza formulata in data 16.12.2021 dai difensori nell'interesse di BISSOULTANOV Rassoul, n. in Russia il 7/1/93, imputato nel procedimento indicato in epigrafe ed attualmente detenuto presso la C.C. Rebibbia N.C., istanza volta ad ottenere la revoca della misura della custodia cautelare in carcere, disposta nei confronti del medesimo con ordinanza del G.i.p. di Roma del 25 novembre 2020 ed eseguita il 14.10.2021, con consegna da parte dell'Autorità tedesca in esecuzione di MAE;

esaminato il parere contrario espresso dal p.m.;

esaminati gli atti del procedimento;

osserva

La difesa pone a fondamento della propria istanza di revoca della misura cautelare tre distinte doglianze, la prima delle quali consiste nell'assenza, all'atto dell'adozione della misura, della presenza nel territorio dello Stato del Bissoultanov, indagato (ora imputato) del delitto di omicidio commesso all'estero, Girona (Spagna), in danno del cittadino italiano Nicolò Ciatti, sul presupposto, secondo la prospettazione difensiva, che si tratti di una condizione di procedibilità, al pari della richiesta del Ministro della Giustizia, per la perseguibilità in Italia del delitto comune commesso all'estero in danno dello Stato o di un cittadino italiano.

In via subordinata, chiede la revoca della misura perché il GIP non avrebbe tenuto conto che l'indagato aveva già patito in Spagna per il medesimo fatto-reato un periodo di carcerazione preventiva di ben quattro anni, oltre a due mesi all'esito dell'esecuzione del MAE in Germania, superiore al termine massimo di fase previsto dall'art. 303 cod.proc.pen., applicabile nel caso di specie.

In via ulteriormente gradata, ha chiesto la revoca della misura per insussistenza dell'attualità delle esigenze cautelari e per omessa motivazione dei criteri di scelta della misura di massimo rigore.

Il p.m. ha fatto pervenire articolato parere contrario all'accoglimento dell'istanza di revoca formulata dalla difesa, chiedendone il rigetto.

Ritiene la Corte che il primo ed assorbente motivo prospettato dalla difesa a sostegno della propria istanza sia fondato e debba essere accolto.

I difensori nel primo motivo della loro istanza hanno rappresentato che la misura della custodia cautelare in carcere non poteva essere emessa mancando la condizione di procedibilità ex art. 10 c.p., relativa alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato, atteso che Bissoultanov, al momento dell'emissione dell'ordinanza di misura cautelare, non si trovava in Italia, essendo pervenuto in Italia soltanto in data 14.10.2021 in sede di consegna in esecuzione del MAE da parte dell'A.G. tedesca, essendo stato detenuto a tal fine in quel territorio dal 2.8.2021.

A sostenere che la presenza dello straniero nel territorio dello Stato sia annoverabile nelle condizioni di procedibilità sorreggono plurime pronunce della Suprema Corte. In particolare, nella sentenza Cass. Pen. Sez. I n. 41333 del 30 ottobre 2003, si afferma che *"nel caso di delitti commessi all'estero da uno straniero in danno di un cittadino italiano, la presenza del colpevole nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 c.p. per la loro perseguibilità in Italia, costituisce condizione di procedibilità, la cui sussistenza è richiesta anche ai fini dell'applicazione di misure cautelari"*, così esprimendo una tranciante qualificazione giuridica del requisito relativo alla presenza dell'indagato nel territorio dello Stato, inequivocabilmente ritenuta dai giudici di legittimità come una condizione di procedibilità.

Di identico orientamento appare la sentenza Cass. Pen. Sez. I n. 38401 del 15 novembre 2002, che nuovamente definisce la condizione relativa alla presenza dello straniero indagato nel territorio dello Stato una condizione di procedibilità e molte, anche se più risalenti, appaiono le pronunce del giudice di legittimità da ritenersi conformi a questo indirizzo (per tutte, Cass. Pen. Sez. I, n. 377 8.3.1993: *"la presenza dello straniero nel territorio dello Stato, richiesta dall'art. 10 c.p. ai fini della perseguibilità in Italia del delitto comune commesso all'estero dal medesimo straniero in danno dello Stato o di un cittadino italiano, è normativamente strutturata come condizione di procedibilità ed è quindi da considerare soggetta a tutte le regole proprie di siffatta condizione"*).

La Corte ritiene che non via siano argomenti sufficientemente persuasivi per discostarsi da tale interpretazione, cui aderisce anche la dottrina assolutamente maggioritaria, né che gli stessi siano rinvenibili nelle pure ragionate argomentazioni contrarie formulate dal p.m. nel proprio parere.

A contrario, nel proprio parere, nel citare il dettato normativo testuale dell'art. 10 c.p., il Pubblico Ministero rappresenta che la norma *"prevede due presupposti perché si possa punire, cioè condannare l'imputato, che sono da un lato la richiesta del Ministro e, dall'altro, la presenza del responsabile del fatto delittuoso nello Stato che procede"*.

Argomentando il suo assunto, il P.M. riconosce che la richiesta del Ministro è senza dubbio una condizione di procedibilità dell'azione penale, mentre la presenza dello straniero (indagato o imputato) nello Stato rappresenterebbe una condizione di punibilità estrinseca, come tale riconducibile nel novero delle condizioni obiettive di punibilità di cui all'art. 44 cod.pen., non conferente all'aspetto della procedibilità, sottolineando che la differenza tra i requisiti richiesti dall'art. 10 c.p. è l'unica interpretazione aderente al dato testuale della citata norma, chiara nel prevedere che *"lo straniero è punito se si trova nel territorio dello Stato"*, con la conseguenza che tale condizione non deve essere integrata nel corso delle indagini preliminari e dunque all'atto dell'adozione del titolo cautelare.

Osserva la Corte che tale interpretazione letterale non è condivisibile, considerato che la locuzione *"è punito"* viene utilizzata, nel corpo della stessa norma, anche con riferimento alla richiesta del Ministro della Giustizia, pacificamente considerata, anche dal Pubblico Ministero, una condizione di procedibilità.

La non decisività del dato letterale per il corretto inquadramento dell'istituto si evince anche da una lettura sistematica della norma, il che induce a non condividere altra argomentazione del p.m.

Ed invero, l'argomentazione relativa al richiamo, in termini di necessaria lettura sistematica delle norme codicistiche raccomandata dal P.M., del dettato normativo dell'art. 313 c.p., a voler significare che laddove il legislatore ha inteso distinguere la procedibilità (*"per i delitti preveduti dagli artt. 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la Giustizia, mentre il comma IV prevede che "i delitti preveduti dagli artt. 296 e 299 sono punibili a richiesta del Ministro della Giustizia"*), intesa come rimozione dell'ostacolo all'espletamento delle indagini, dalla punibilità, quale concreto potere punitivo esercitabile a seguito di un processo, lo ha fatto utilizzando locuzioni differenti (*"non si può procedere"* in termini infungibili con l'espressione *"sono punibili"*) non appare un'argomentazione decisiva, poiché l'uso promiscuo del termine *"è punito"* si ravvisa anche in norme di diritto sostanziale ed in relazione a reati punibili a querela (indubbia condizione di procedibilità), quali ad esempio l'art. 640 c.p.

Ulteriore argomento non persuasivo appare quello relativo al principio della obbligatorietà dell'azione penale, che verrebbe leso qualora si accedesse alla visione normativa

(ritenuta inaccettabile dal P.M.) secondo la quale il comportamento individuale dell'indagato, che decidesse in autonomia se farsi trovare o meno nel territorio dello Stato, rappresenterebbe una condizione, a questo punto arbitraria, per esercitare la potestà punitiva dello Stato nei suoi confronti, posto che accanto al principio della obbligatorietà dell'azione penale, consacrato nell'art. 112 Cost. esiste quello, altrettanto invalicabile, di legalità, che richiede la necessaria verifica che ricorrano tutte le condizioni normative per il legittimo esercizio di quell'azione.

D'altra, avuto riguardo alla *ratio* della previsione dell'art. 10 cod.pen., a fronte della certa giurisdizione dello Stato del luogo del commesso reato, ben può aver ritenuto il legislatore che soltanto quando lo straniero, assoggettabile alla giurisdizione estera, sia presente nel territorio italiano sia opportuna la perseguibilità di quel medesimo fatto-reato commesso all'estero da parte dello Stato italiano.

Anche il riferimento al contenuto dell'art. 11 cod.pen., che dimostrerebbe, secondo l'assunto del p.m., che solo la richiesta del Ministro della Giustizia sia una condizione di procedibilità, e non anche la presenza del responsabile nel territorio dello Stato, appare non persuasivo, posto che le due norme (art. 10 e art. 11 c.p.) coinvolgono situazioni e momenti processuali diversi, atteso che l'art. 11, in particolare, disciplina l'ipotesi del rinnovamento del giudizio, mentre l'art.10 quello antecedente dell'affermazione della giurisdizione italiana rispetto al reato commesso all'estero in forza di un principio di universalità, temperata, del nostro ordinamento processualpenalistico nello spazio.

L'accoglimento del primo motivo dell'istanza difensiva è assorbente rispetto alla valutazione degli altri due motivi prospettati.

P.Q.M.

Visti gli artt.299 ss. cod.proc.pen.

REVOCA

La misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Rassoul Bissoultanov, come sopra generalizzato, giusta ordinanza GIP del 25 novembre 2020 e ne ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Giudice *a latere*



Il Presidente

Il Presidente del Tribunale di Roma
Depositato in Cancelleria



Roma, il 22/12/2021
Il Funzionario Giudiziario